

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2892

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

Presentato il 21 giugno 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 22 marzo 2001, n. 85, recante «Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada» prevedeva la scadenza della stessa al 15 gennaio 2002.

Entro tale termine è stato emanato il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che tuttavia recepisce solo alcuni dei 150 articoli elaborati dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi della legge n. 85 del 2001.

Attualmente, è all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente

la proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada.

I tempi richiesti dall'*iter* parlamentare relativo all'approvazione della legge di proroga ed al conseguente esercizio della delega in essa contenuta, rendono necessaria l'immediata adozione di alcune disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale, quali, ad esempio, quelle relative alla riduzione del tasso alcolemico e all'uso dell'auricolare. Il già

iniziato periodo feriale estivo e il conseguente aumento del flusso veicolare sulle strade, ripropongono infatti l'urgenza di ulteriori misure atte a tutelare la sicurezza a fronte di quelle che i dati statistici sugli incidenti stradali continuano ad evidenziare come di emergenza.

A tale fine si ritiene di proporre modifiche ai decreti legislativi n. 285 del 1992 e n. 9 del 2002.

In particolare, si prevede l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 9 del 2002 agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo d'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli.

In relazione all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si propone la possibilità di usare durante la guida apparecchi telefonici dotati di auricolare.

Con riferimento all'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 9 del 2002, viene proposta, in attuazione della legge n. 125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), la previsione che riduce il tasso alcolemico consentito alla guida da 0,8 grammi a 0,5 grammi per litro.

Le norme contenute nell'articolo 4 del decreto-legge disciplinano i controlli cosiddetti « remoti » e la contestazione differita delle violazioni al nuovo codice della strada, al fine di garantire l'effettività dei controlli su strada, e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione, anche nelle situazioni in cui l'accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale sia difficoltoso o pericoloso.

Il decreto-legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti (destinatari indiretti)

Attività interessate dall'intervento

Circolazione su strade e autostrade di veicoli e uso di auricolari.

Ambito territoriale di riferimento dell'intervento

Tutto il territorio nazionale.

Settori di attività economica coinvolti

L'intervento non si riferisce direttamente ad attività economiche. Potrebbe, tuttavia, avere effetti indiretti sull'importazione, la produzione e la commercializzazione di apparati per l'ascolto (cosiddetti « auricolari »).

Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

Elevati costi sociali ed economici dell'incidentalità stradale, stimati in circa 25 miliardi di euro. Necessità di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade statali, locali e sulle autostrade.

Rischi che l'intervento mira ad evitare o ridurre

L'intervento mira ad eliminare o ridurre sensibilmente i rischi derivanti dalle distrazioni indotte dall'uso del cellulare durante la guida, nonché i rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o prossimo all'ebbrezza.

Obiettivi generali e specifici: immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento

Drastica riduzione del numero di incidenti stradali, con effetti anche letali, nel più vasto ambito della politica pubblica finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle strade.

Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento in esame anticipa la data di entrata in vigore di alcune norme contenute del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,

ritenute di rilevante importanza e di urgente applicazione ai fini della sicurezza stradale

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

L'anticipata data di entrata in vigore di talune norme del decreto legislativo n. 9 del 2002 si rende necessaria per dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti per prevenire la diffusa incidentalità particolarmente presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole incremento dei traffici stradali. Si rileva che attualmente è all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente una proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada.

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

Il provvedimento intende perseguire l'obiettivo della sicurezza delle persone nella circolazione stradale cercando di eliminare i fattori che più facilmente danno luogo a sinistri che comportano effetti letali o invalidanti.

Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici

Non si prevedono rilevanti costi per i destinatari indiretti, in quanto i costi, seppur minimi, di tale opzione ricadrebbero soltanto sui destinatari diretti, individuati in quei conducenti di autoveicoli che intendono avvalersi, durante la guida, del cellulare.

Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il decreto-legge riprende gli stessi criteri della legge n. 85 del 2001, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, anticipando la data di entrata in vigore di alcuni articoli del decreto legislativo n. 9 del 2002.

Ciò si rende necessario per dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti per prevenire o, comunque, ridurre la diffusa incidentalità particolarmente presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole incremento del traffico stradale.

L'esigenza che è alla base del decreto-legge è quella di aumentare la deterrenza di disposizioni normative miranti a scoraggiare l'uso di sostanze alcoliche prima di intraprendere un viaggio e di eliminare fattori di distrazione durante la guida, costituiti dall'impiego di cellulari che richiedono l'uso delle mani e ciò a decorrere dall'attuale periodo estivo in cui notoriamente vi è un notevole incremento del traffico stradale.

ALLEGATO

*(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

ART. 173. — *(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) (omissis)*. — 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti di veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani *(omissis)*.

ART. 186. — *(Guida sotto l'influenza dell'alcool) (omissis)*. — 5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 *(omissis)*.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2002

**Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « viva voce », sono inserite le seguenti: « o dotati di auricolare ».

ARTICOLO 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002,

n. 9, le parole: « tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) ».

ARTICOLO 4.

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,26



14PDL0029450